

Confessione-Facoltà ai religiosi-Decreto 1984

FACOLTÀ DI CONFESSARE AI RELIGIOSI

L.V.D. LXXV (1984) p. 341

Volendo adeguare al nuovo Codice di Diritto Canonico la normativa diocesana circa il conferimento della facoltà di confessione ai Presbiteri Religiosi e ai Presbiteri membri di Società di Vita Apostolica;

Visti i cann. 967 e 969 C.J.C.

stabiliamo le seguenti norme:

- 1.** a) I Superiori provinciali sono invitati a presentare alla Curia entro il 31 dicembre l'elenco dei presbiteri ascritti a case situate in diocesi. Su apposito modulo siano indicati per ciascun Religioso: nome e cognome; anno di nascita, professione perpetua e ordinazione; ufficio esercitato nell'Istituto religioso; ufficio o incarico esercitato presso parrocchie o enti diocesani.
b) L'elenco sia aggiornato ogni anno entro il mese di ottobre.
c) Presentando gli elenchi, i Superiori provinciali vogliano segnalare i Religiosi disponibili per un impegno, anche solo festivo, presso parrocchie o enti diocesani.
- 2.** a) La facoltà di confessare ovunque (can. 967 § 2), è conferita a tempo indeterminato ai religiosi ascritti a una casa situata in diocesi e compresi nell'elenco predisposto annualmente dal superiore provinciale.
b) Tale facoltà viene meno quando un Religioso cessa di essere scritto a una casa religiosa situata in diocesi o di essere compreso nell'elenco predisposto dal superiore provinciale.
c) I Religiosi, che dopo il mese di ottobre vengano ascritti a una Casa situata in Diocesi, possono essere autorizzati alla confessione dal Superiore provinciale o locale fino al successivo mese di ottobre, se e nei limiti in cui godevano della facoltà in altra diocesi.

Bergamo, 13 Dicembre 1984

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*